

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

COMMISSIONE SPECIALE per l'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge concernente modifiche e integrazioni in materia di riforma tributaria.

MERCOLEDÌ 28 GIUGNO 1972, ORE 10. — *Presidenza del Presidente VICENTINI.* — Interviene il Ministro delle finanze, Valsecchi.

Disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 25 maggio 1972, n. 202, recante modifiche e integrazioni alla legge 6 dicembre 1971, n. 1036, in materia di riforma tributaria (67).

(*Seguito e conclusione.*)

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento.

Il Ministro delle finanze, Valsecchi, dichiara che non si soffermerà sugli scopi del provvedimento ma risponderà ai quesiti essenziali sollevati dai commissari nella precedente seduta. Il Governo mantiene ferma ed inderogabile, in rapporto agli impegni internazionali, la data del 1° gennaio 1973 per l'entrata in vigore dell'IVA e dei tributi connessi, e ritiene necessario il mantenimento della connessione temporale fra i tributi indiretti e diretti. Pur nelle brevi ore seguite allo scambio delle consegne il Ministro ha maturato la convinzione che la predisposizione degli schemi di decreti delegati è possibile, sia pure con uno sforzo immenso da parte del Governo,

come del Parlamento, e che è quindi possibile rispettare le date di entrata in vigore contestuale di tutti i nuovi tributi. Per quanto concerne gli atteggiamenti della CEE sono stati forniti alla Comunità ampi elementi di chiarificazione. Evidentemente le risposte di tale organismo travalicano i tempi d'esame del decreto, è tuttavia convinto che i chiarimenti forniti siano accettabili da parte della Comunità. Allo stato della situazione, e salvo eventi ed ostacoli oggi imprevedibili, la data di entrata in vigore dell'intera riforma può essere garantita.

Il deputato Macchiavelli osserva che l'esigua maggioranza che conforta l'attuale Governo rende difficile la posizione del Ministro delle finanze delle cui dichiarazioni prende atto. I problemi sollevati non sono marginali e si augura che ulteriori approfondimenti vengano delineati dalle comunicazioni del Governo in sede di Assemblea. Le grosse questioni connesse alla politica economica generale, alla dinamica dei prezzi imputabile a fattori plurimi (che decurta i salari reali) al terremoto valutario di questi giorni non possono essere eluse anche in rapporto al problema specifico dell'applicazione dell'IVA. Circa le disposizioni da prendere ove si verificassero ipotesi di sfasature tra i due comparti tributari attende ulteriori dichiarazioni impegnative da parte del Governo. Ulteriori impegni dovranno essere assunti anche in rapporto all'andamento dei negoziati con la CEE. Deve sottolineare la contrarietà del suo gruppo per

l'uso della sola manovra fiscale a fini anti-congiunturali, specie sulla base del vigente sistema impositivo per sua natura scarsamente manovrabile. Passando ad affrontare gli aspetti di merito del decreto legge, conviene che il sistema della detassazione è più efficace di quello del rimborso, ma osserva che saranno prevalentemente le grosse industrie a beneficiarne. È preoccupato per la confusione esistente negli uffici periferici circa l'applicazione del decreto. Spera che il Governo in sede di Assemblea sia in grado di rispondere ai grossi interrogativi di un eventuale regime transitorio per l'imposizione diretta connesso all'attenuazione del prelievo sui prodotti alimentari. Raccomanda al Ministro di agevolare sotto tutti i punti di vista, anche quelli procedurali, i piccoli operatori economici e gli enti locali. L'atteggiamento del suo gruppo è di attesa; dipenderà dalla natura delle risposte che il Governo fornirà all'Assemblea.

Il deputato Visentini prende atto delle dichiarazioni del Ministro. Per quanto concerne gli schemi di decreti delegati osserva che essi risultano « puliti » per l'imposizione indiretta; manifesta riserve circa i tempi di approntabilità degli schemi relativi ai tributi diretti. È perciò necessario in un ragionevole lasso di tempo (30 giorni) che il Governo, verificate una serie di condizioni, decida circa l'opportunità della celere presentazione di un provvedimento che, garantendo la contestualità di tutti i termini della riforma, formuli le condizioni di saldatura in forma di regimi transitori. Questi sono ipotizzabili sia sotto i profili del sistema provvisorio di accertamento sulla base del testo unico vigente, ma per tributi giuridicamente nuovi, sia con regimi d'acconto. Le ipotesi sono difficili da concretizzare, ma non certo impossibili. Pensa che un mese sia sufficiente al Governo per decidere se un provvedimento del tipo ipotizzato sia o meno necessario. Il decreto è decisamente sgangherato e la relazione governativa che l'accompagna insufficiente, ma occorre, oggi, convertire al più presto il decreto onde non ingenerare gravissime incertezze nel paese. Venendo al merito del provvedimento nega recisamente che esso abbia una portata anticongiunturale, il significato della detassazione è correlato soltanto, e soltanto fiscalmente, al problema del passaggio dal regime IGE al regime IVA. (In termini di politica congiunturale, infatti, le disponibilità dovrebbero essere indirizzate verso i consumi pubblici, non già verso quelli privati). Il regime transitorio era meglio regolato tecnicamente dalla legge delega: la prima e la se-

conda proroga creano sperequazioni per le scorte; avrebbe preferito il sistema del rimborso; la diversità di trattamento segnata dalla discriminante del 26 maggio è strana ma da ingoiare. Avanza due ipotesi di possibili emendamenti intesi a depurare dall'IGE i beni strumentali per la parte non ammortizzata (a partire dal 1° gennaio 1969 potrebbe detassarsi, a rimborso, mediante detrazione dall'IVA, e su base d'inventario, metà dell'IGE sugli immobilizzi e un terzo sui macchinari). Altro problema concerne il residuo di IGE nei prodotti esportati fino al 31 dicembre 1973. La preoccupazione per i prezzi è eccessiva: è necessario però esentare 4 o 5 generi alimentari (rientranti anche nel pacchetto della scala mobile). Ritiene possibile tale intervento in sede di decreti delegati (combinato disposto degli articoli 9 e 15 della legge delega). Quanto all'agricoltura non esiste il problema delle scorte: in sede di decreti delegati è possibile, senza adottare aliquote zero, prevedere rimborsi a monte.

Il deputato Santagati si dichiara contrario agli aspetti formali del provvedimento e dichiara che tutta la delega è affetta da paralisi inguaribile. Nega sia possibile per il 1° gennaio 1973 l'entrata in vigore dell'intera riforma. Meglio chiedere la proroga di un altro anno alla CEE per l'IVA. Circa gli articoli del decreto è opportuno evitare interpretazioni restrittive. Si dichiara favorevole alla ipotesi di esenzione per il pacchetto alimentare. La sua parte si riserva la presentazione della relazione di minoranza.

Il deputato Peggio osserva che l'analisi, anche dei termini fiscali, non è solo fiscale ma più generalmente di politica economica. Problemi di dinamica dei prezzi, problemi monetari (interni e soprattutto internazionali) non sono scindibili ai fini delle decisioni fiscali da assumere. (Sotto questo profilo giudica scorretto il fatto che il Governo non abbia recepito e trasfuso nel decreto il parere espresso dal CNEL). I processi inflazionistici sono fenomeni complessi non imputabili, *in toto*, a singoli fattori; ma certamente aspetti impositivi e riflessi della situazione monetaria internazionale incideranno negativamente sulla dinamica generale dei prezzi e sul movimento dei capitali (in rapporto alla oscillazione dei margini di fluttuazione delle monete). L'aumento dei prezzi è da scontarsi, se il Governo si impegna a contenerlo deve manifestare la sua volontà modificando il decreto in materia di aliquote IVA. La simultaneità dei comparti della riforma è essenziale. Occorrono più precise ga-

ranzie in sede di comunicazioni del Governo. L'atteggiamento della sua parte, circa i tempi d'esame del provvedimento, dipende da ulteriori chiarificazioni del Governo.

Il deputato Vittorino Colombo ribadisce la necessità della presenza dei Ministri del tesoro e del bilancio in sede di discussione di un provvedimento che non è solo fiscale. Dissente dal deputato Visentini per quanto concerne la natura del decreto: esso è certamente anticongiunturale. Conti alla mano il rinvio dell'IVA di sei mesi, non provoca le minori entrate previste in 500 miliardi, torna il conto con le detassazioni semestrali per quanto concerne la disponibilità da erogare? Per questo era necessaria una precisazione del Ministro del tesoro.

Il deputato Serrentino dichiara che ove si manifestasse l'impossibilità dell'entrata in vigore simultanea di tutti i nuovi tributi occorrerebbe predisporre un provvedimento per un regime transitorio di saldatura. Non consente col deputato Visentini per quanto concerne l'esenzione dei prodotti alimentari, meglio l'aliquota ridotta che implica le detrazioni dell'IVA; conviene tuttavia sulla difficoltà di contemplare una quarta aliquota. Occorre accelerare i tempi per il decreto delegato relativo all'IVA e pubblicizzarne al massimo i meccanismi. È urgentissima la ricostituzione della Commissione interparlamentare.

Il deputato Ciampaglia, preso atto delle dichiarazioni del Ministro, si augura che il decreto venga convertito al più presto. È preoccupato per i tempi assai stretti a disposizione sia del Governo che della Commissione interparlamentare. Occorrono misure amministrative e normative per il contenimento dei prezzi. Preferisce la riduzione delle aliquote anziché l'esenzione per il pacchetto alimentare.

Il deputato Delfino osserva che sono necessarie le dichiarazioni dei Ministri del tesoro e del bilancio prima che il provvedimento venga congedato dalla Commissione. I riflessi della situazione monetaria e le eventuali osservazioni della CEE potrebbero rendere necessarie modifiche al decreto che è meglio affrontare in sede di Commissione.

Il Relatore Pandolfi osserva che le necessarie verifiche di politica economica generale e il dibattito sulla situazione monetaria internazionale meglio si collocano in sedi specifiche, quali le ricostituite commissioni V e VI. Tralasciando quesiti importanti, ma di natura parziale, che affronterà puntualmente nella relazione per l'Assemblea, si sofferma

sulle maggiori questioni di merito. Conviene con il deputato Visentini: la logica del provvedimento tende ad assicurare condizioni fiscali neutrali nel periodo di trapasso dall'IGE all'IVA; la materia degli emendamenti ipotizzati dal deputato Visentini è certo logica, ma assai complessa e pone vistosi problemi d'onere. Circa la questione capitale della contestualità dei nuovi tributi le dichiarazioni del Ministro non danno luogo ad equivoci. Ma proprio perché la contestualità è essenziale occorre garantirsi affinché eventuali ostacoli non provochino le temute sfasature. Di qui l'ipotesi subordinata, ma da esplicitare, che, ove ostacoli insormontabili insorgano, si predisponga tempestivamente il regime di saldatura, ed in tal caso il provvedimento normativo dovrebbe essere celermente redatto in modo da non scardinare i già ristretti tempi. Occorre infatti uno scadenziario completo di tutti gli adempimenti. Per quanto concerne la questione del livello dei prezzi l'analisi del CNEL è assai apprezzabile. Il combinato disposto dell'epigrafe dell'articolo 9, del punto 6 dello stesso articolo, e del primo comma dell'articolo 15 della legge delega, consentono di provvedere in sede di decreti delegati per il pacchetto alimentare. Tornando alla ipotesi subordinata circa i tributi diretti il Relatore dichiara che l'eventuale provvedimento deve rispondere a due requisiti: a) variare il meno possibile l'impianto della legge delega; b) sviluppare una serie di misure transitorie che abbiano il carattere di anticipazione e assicurino il raccordo fra IVA e tributi diretti. Occorre molto coraggio sia per l'ipotesi principale che per quella subordinata; il relatore è certo che tale qualità non manca al Ministro.

(La seduta, sospesa alle 13,30, è ripresa alle 15,30).

La Commissione passa all'esame degli articoli del provvedimento.

All'articolo 2 del decreto, dopo interventi del relatore e del Ministro Valsecchi e dei deputati Tarabini, Gastone, Zamberletti, Colombo Vittorino, Vespignani, La Loggia, la Commissione approva il seguente emendamento sostitutivo del primo capoverso, dopo l'alinea, frutto della congiunta iniziativa del relatore e del Governo:

« L'importo delle somme da attribuire ai sensi dell'articolo 14 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, ai comuni e alle province ed agli enti indicati al n. 3 dell'articolo 12 della stessa legge, ferme rimanendo le maggiorazioni previste dal citato articolo 14, sarà com-

misurato alle entrate riscosse nell'anno 1972 ed a quelle attribuite o devolute per lo stesso anno. Per le imposte comunali di consumo è data facoltà ai comuni di fare riferimento alle riscossioni realizzate nell'anno 1972 o a quelle realizzate nell'anno 1971. Per l'addizionale all'imposta erariale di consumo sulla energia elettrica dovuta dall'ENEL si farà riferimento alle somme attribuite per l'anno 1971 ».

Risultano quindi preclusi, all'articolo 2, una serie di emendamenti Gastone e La Loggia intesi a modificare il regime previsto dall'articolo 14 della legge delega. Risulta invece approvato il seguente emendamento proposto dal relatore, in forma di capoverso aggiuntivo dopo il secondo capoverso dell'articolo 2:

« Nei confronti dei comuni che deliberino il mantenimento in servizio, anche in soprannumero, del personale degli uffici delle imposte di consumo non verrà effettuata la decurtazione del 15 per cento prevista dall'articolo 14 della legge 9 ottobre 1971, n. 625, nel caso in cui, per qualsiasi motivo, non tutto il personale rimanga alle dipendenze del comune. La decurtazione sarà determinata in misura proporzionale con esclusivo riferimento al numero complessivo del personale in servizio alla data di abolizione del tributo ».

Per l'articolo 3 la Commissione approva i seguenti emendamenti del relatore:

Al secondo capoverso, lettera a), le parole « afferenti gli acquisti e le importazioni » sono sostituite dalle parole « assolute sugli acquisti e sulle importazioni ».

Al secondo capoverso, lettera b) le parole « afferenti gli acquisti e le importazioni » sono sostituite dalle parole « assolute sugli acquisti e sulle importazioni »; la parola « effettuate » è sostituita dalla parola « effettuati ».

Al secondo capoverso lettera c) le parole « afferenti gli acquisti e le importazioni » sono sostituite con le parole « assolute sugli acquisti e sulle importazioni »; le parole « ovvero gli acquisti » sono sostituite con le parole « ovvero sugli acquisti e sulle importazioni ».

Al terzo capoverso dopo le parole: « sarà ammessa », sono aggiunte le parole: « su richiesta del contribuente ».

L'emendamento aggiuntivo all'articolo 3. di iniziativa del deputato Gastone, inteso ad

abrogare il diritto speciale di contratto sul risone è respinto dalla Commissione. Il deputato Gastone non insiste quindi (dopo interventi del Relatore e dei deputati Visentini, Serrentino, La Loggia, Tarabini, e del Ministro Valsecchi) per la votazione di un articolo aggiuntivo del seguente tenore:

All'articolo 5, comma primo n. 2 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, dopo la lettera d) aggiungere:

« e) dei corrispettivi di beni e servizi forniti ai rispettivi comuni o consorzi tra comuni, da aziende municipalizzate o gestite in economia ».

A proposito di tale emendamento il Ministro Valsecchi dichiara che l'ente che serve se stesso non dà luogo ad imposizione: l'unica questione da chiarire (e la esaminerà) è la fattispecie del consorzio di comuni che utilizzi i servizi di azienda municipalizzata (e quindi appartenente ad un solo comune).

Per l'articolo 4 dopo interventi del relatore, dei deputati Buzzoni, Vespignani e Tarabini, i proponenti Serrentino e Giovannini ritirano i rispettivi emendamenti relativi alla lavorazione per conto e ciò dopo che relatore e Governo hanno dichiarato che tali lavorazioni sono comprese nel concetto di « componenti », e che i passaggi nell'ambito di una stessa azienda non sono soggetti ad imposta.

La Commissione approva, sempre all'articolo 4, i seguenti emendamenti di iniziativa, rispettivamente, del deputato Buzzoni e del Relatore:

Le parole: « formanti oggetto dell'attività esercitata dai soggetti di cui all'articolo 2195, n. 2), del codice civile », sono sostituite con le parole: « formanti oggetto delle attività di cui all'articolo 2195, n. 2), del codice civile ».

All'articolo 4 sono aggiunti i seguenti commi:

« Per le merci ed i prodotti soggetti alla imposta generale sull'entrata una volta tanto, sia per disposizione legislativa sia in virtù di facoltà accordata per legge al Ministro delle finanze, l'imposta fissata in base ad aliquota condensata e le relative addizionali saranno applicate, nel momento in cui sorge la obbligazione tributaria, sul 75 per cento del prezzo o valore soggetto all'imposta ovvero del peso o della quantità delle merci e prodotti stessi.

La norma di cui al precedente comma ha effetto dal 26 maggio 1972 ».

All'articolo 5 la Commissione approva il seguente emendamento del relatore:

Le parole: « e per gli acquisti di beni e servizi » *sono sostituite con le parole* « e per gli acquisti e le importazioni di beni e servizi ».

Per l'articolo aggiuntivo 5-bis del relatore, concernente l'estensione del regime degli articoli 3, 4 e 5 all'artigianato e all'agricoltura, dopo interventi dei deputati Visentini, Pavone, e Monti, il relatore Pandolfi si riserva la presentazione all'Assemblea di un testo inteso a meglio chiarire la portata dell'emendamento stesso. Il deputato Vespignani assume analogo atteggiamento per un emendamento concernente la stessa materia proposto dalla sua parte.

Il deputato La Loggia ritira un articolo aggiuntivo relativo ad agevolazioni per le maggiori imprese alberghiere (cui si sono dichiarati contrari il relatore, il Governo e il deputato Tarabini) dopo che il Ministro Valsecchi ha dichiarato che la circolare di adeguamento alle pronunce della Cassazione verrà mantenuta dal Governo.

Il deputato Serrentino, dopo un intervento del relatore, dichiara di non insistere per un emendamento concernente il bollo.

La Commissione approva quindi il seguente articolo aggiuntivo proposto dal relatore:

Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente articolo 5-bis:

« Ai fini dell'applicazione dei precedenti articoli 3 e 5, per beni strumentali si intendono le costruzioni destinate all'esercizio di attività commerciali e non suscettibili di altra destinazione senza radicale trasformazione, le relative pertinenze, gli impianti, i macchinari e gli altri beni suscettibili di applicazione ripetuta, sempre che non siano destinati alla rivendita nello stato originario o previa trasformazione o incorporazione ».

Gli articoli 6 e 7 non risultano modificati.

All'articolo 8 la Commissione approva i seguenti emendamenti del relatore:

« Al secondo comma, dopo le parole « secondo anno successivo in » è aggiunta la parola « nuovi ».

Sono aggiunti, infine, i seguenti commi:

« Qualora le condizioni di cui ai precedenti commi, non risultino realizzate, le imposte afferenti le somme non reinvestite in confor-

mità alle direttive anzidette saranno iscritte in un ruolo speciale riscuotibile in unica soluzione, da emettere entro il secondo anno successivo a quello in cui se ne sono verificati i presupposti.

Sulle imposte di cui al comma precedente si applicano una soprattassa pari ad un terzo dell'imposta e un interesse di mora pari all'8 per cento annuo ».

La Commissione respinge quindi una serie di articoli aggiuntivi dopo l'articolo 8 e cioè: un emendamento Bardelli inteso ad esentare dall'IVA i prodotti agricoli; un emendamento Giovannini inteso a modificare tutte le aliquote dell'IVA; un emendamento Giovannini inteso a ridurre dal 6 al 4 per cento le aliquote minime; un emendamento Vespignani inteso a ridurre al 6 per cento l'aliquota sui pubblici esercizi (bar, trattorie, ristoranti e mense); un emendamento Giovannini inteso a ridurre al 6 per cento l'aliquota sui prodotti tessili; un emendamento Giovannini inteso alla detrazione, dall'IVA, delle imposte di consumo riscosse a tariffa; un emendamento Vespignani inteso ad elevare le fasce del giro di affari per l'applicazione di regimi forfettizzati e semplificati; un emendamento Buzzoni inteso a diminuire le imposte di fabbricazione (birra, cacao, zucchero, olii minerali, banane, caffè e tabacco) di un importo pari a quello dell'IVA; tre emendamenti Raffaelli intesi ad elevare la quota esente da ricchezza mobile per le categorie B, C/1 e C/2 ad 1.200.000 lire annue per redditi netti non superiori a 5 milioni (il ministro Valsecchi, a proposito dei tre ultimi emendamenti ha calcolato un onere: per la B di 45 miliardi; per la C/1 di 50 miliardi e per la C/2 di 255 miliardi).

Il deputato La Loggia ritira quindi un articolo aggiuntivo dopo che il Ministro ha precisato che le mense aziendali sono esentate dall'imposizione.

La Commissione approva quindi *sub* articolo 2, aggiuntivo all'unico del disegno di conversione (che diverrà articolo 1), il seguente emendamento del relatore:

« Le disposizioni per l'attuazione della riforma tributaria di cui alla legge 9 ottobre 1971, n. 825, saranno emanate, nei modi e nelle forme stabiliti dall'articolo 17 della citata legge, entro il 1° novembre 1972. La Commissione prevista dal primo comma dello stesso articolo esprimerà il proprio parere, in quanto non sia stato espresso anteriormente a tale data, entro il quarantacinquesimo giorno successivo alla richiesta.

I relativi decreti potranno tuttavia stabilire che le disposizioni in essi contenute, riguardanti attività, compiti e adempimenti della pubblica amministrazione e dei privati, compresa la istituzione di nuovi uffici, entrino in vigore anteriormente a tale data.

Il termine del 31 dicembre 1972, stabilito nel secondo comma dell'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, è prorogato di un anno ».

La Commissione conferisce quindi al relatore Pandolfi il mandato di stilare la relazione per l'Assemblea.

Il deputato Santagati si riserva la relazione di minoranza.

Il Presidente Vicentini si riserva la nomina del Comitato dei nove.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 19.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

*Licenziato per la stampa alle ore 11 di venerdì
30 giugno 1972.*